Deliberazione n. 21/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – Sede di Trento con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica al TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la nota del Consorzio dei comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - Provincia di Trento del 03 gennaio 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 27 del 07 gennaio 2025, con la quale il Presidente del Consorzio ha trasmesso la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 23 del 30 dicembre 2024, e relativi allegati, riguardante la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop.";

VISTA la nota a firma del magistrato istruttore prot. n. 199 del 27 gennaio 2025 con la quale sono stati chiesti chiarimenti e documentazione integrativa;

VISTA la nota del Consorzio del 03 febbraio 2025 prot. n. 490/2025, acquisita al protocollo di questa Sezione con numero 243 di data 04 febbraio 2025;

VISTA la nota del Consorzio del 10 febbraio 2025 prot. n. 555/2025, acquisita al protocollo di questa Sezione con numero 260 di pari data;

VISTO il decreto n. 3/2025 del 10 gennaio 2025 con il quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 4/2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe;

FATTO

Con provvedimento n. 23 del 30 dicembre 2024, l'Assemblea Generale del Consorzio dei comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - Provincia di Trento (di seguito anche solo "Consorzio") ha deliberato:

[…]

"2. Di approvare …, l'adesione e la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad €. 25,00.= (Venticinque/00).

3. Di approvare la bozza di Atto costitutivo e la bozza di Statuto allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1 e All. 2).

4. Di approvare lo studio di fattibilità della suddetta CER (Fase 1) aggiornato ed integrato con le precisazioni richieste dal Revisore dei conti ed acquisito agli atti al prot. n. 4321 dd. 10.12.2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 3).

5. Di stabilire, quale accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della LP 27/2010 e successive DGP attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con DGP n. 1855/2012 che, fintantoché la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente e capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nello scrivente Consorzio BIM Sarca Mincio Garda.

6. Precisato che tale accordo dovrà essere condiviso e confermato nell'atto deliberativo di costituzione della CER anche da parte degli altri enti locali soci fondatori, come sopra indicati.

7. Di autorizzare il Presidente alla firma dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della costituenda "CER del SARCA soc. coop." di cui al p. 3, qui allegati in bozza, autorizzando eventuali modifiche formali e non sostanziali agli stessi se ritenute necessarie e demandando tale costituzione al Notaio come sopra individuato previa acquisizione del parere della Corte dei Conti ovvero decorsi sessanta giorni dal ricevimento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP.

8. Di dare atto che l'entrata in funzione degli impianti idroelettrico e fotovoltaico da conferire nella costituenda CER come da scenario 1 dello studio di fattibilità di cui al p. 4, sarà successiva alla costituzione della stessa e questo per beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2 lett. c) e d) e dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D.M. 414/2023.a

9. Di autorizzare il Consiglio Direttivo ad assumere i provvedimenti necessari per la successiva fase di avviamento della CER compresi eventuali incarichi di supporto tecnico-gestionale compresa l'iscrizione alla Federazione Trentina della Cooperazione per il supporto e l'incentivo Promocoop in premessa richiamati.

[…]

13. Di impegnare l'onere relativo alla partecipazione alla CER pari ad €. 25,00.= all'apposito Cap. 300/Conto P.F. 3.01.01.03.003 /Missione 17/Programma 01 del bilancio corrente, adeguatamente stanziato".

Il Consorzio ha altresì trasmesso:

1) la bozza dell'atto costitutivo della società "*Comunità Energetica Rinnovabile SARCA -società cooperativa*" (in sigla "*CER SARCA – Soc. Coop.*" (All. 1 della del. n. 23/2024);

2) la bozza dello Statuto della società (All. 2 della del. n. 23/2024);

3) lo studio di fattibilità della società CER (Fase 1) aggiornato ed integrato con le precisazioni richieste dal Revisore dei conti (All. 3 della del. n. 23/2024);

4) il parere favorevole "*sulla proposta di deliberazione di Assemblea Generale ad oggetto la Costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. del SARCA soc. coop." con gli altri soci fondatori Comunità di Valle delle Giudicarie e Comuni di Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie.*", reso dall'organo di revisione dell'Ente dott.ssa Marina Alberti.

Con nota del 27 gennaio 2025 è stata formulata una richiesta istruttoria al fine di acquisire ulteriori documentazione ed elementi istruttori.

Il Consorzio, in riscontro, ha fatto pervenire i chiarimenti istruttori e l'ulteriore documentazione richiesta con nota prot. 490, del 3 febbraio 2025, acquisita in data 4 febbraio 2025 al protocollo della Sezione n. 243 e con nota prot. 555, del 10 febbraio 2025, acquisita al protocollo della Sezione n. 260 ulteriori precisazioni.

DIRITTO

Con la delibera n. 23/2024 il Consorzio ha inteso farsi promotore, oltre che membro partecipante e socio, della costituzione di una comunità energetica rinnovabile (di seguito anche solo "CER"), nella forma di società cooperativa, ai sensi delle disposizioni che regolano tale tipologia di soggetti (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*").

La CER, nella forma di società cooperativa di nuova costituzione, prevede la partecipazione di complessivamente nove soggetti pubblici: oltre al Consorzio, figurano, quale ente associativo, la Comunità delle Giudicarie, comunità di valle ai sensi dell'art. 14, c. 2, della l.p. n. 3/2006, i sette comuni di Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares, Sella Giudicarie. I sette comuni partecipanti alla CER sono, a loro volta, membri sia del Consorzio che

della comunità di valle, e hanno provveduto/stanno provvedendo all'adozione dei rispettivi atti consiliari di autorizzazione alla costituzione dell'organismo societario.

Anticipando sin d'ora le conclusioni del presente parere si ritiene che non sussistano motivi ostativi all'operazione, ferme restando le osservazioni e le raccomandazioni di cui ai punti che seguono.

1. Quadro normativo e considerazioni preliminari

1.1. La partecipazione di amministrazioni pubbliche a comunità energetiche rinnovabili è stata ripetutamente esaminata dalla Corte dei conti nell'ambito della funzione assegnata *ex* art. 5 TUSP. Le CER sono definite come insieme di soggetti (produttori e consumatori di energia rinnovabile) che operano in conformità alle disposizioni di settore al fine di condividere e autoconsumare l'energia prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associati (art. 2, c. 1, lett. b) e 31 del D.lgs. 199/2021). Il legislatore promuove le CER attraverso la previsione di incentivi economici (cfr. art. 8) nel più ampio contesto delle politiche di transizione verso forme di energia rinnovabile.

La recente normativa in materia di CER non si raccorda a quella, previgente, in tema di limiti alle partecipazioni a società a partecipazione pubblica, spettando dunque all'interprete un coordinamento delle rispettive previsioni.

La normativa settoriale, in particolare, non assegna uno specifico ruolo alle pubbliche amministrazioni ma enuncia "*il diritto*" di clienti finali dell'energia elettrica di riunirsi in CER (art. 31 del D.Lgs. 199/2021), ivi inclusi anche i soggetti pubblici, tanto da contemplare che possano essere ammesse ad incentivi le CER nel caso in cui i relativi "*poteri di controllo*" siano "*attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni*" (art. 10).

Le comunità energetiche costituiscono una soggettività giuridica *sui generis,* che prescinde dalla forma giuridica (societaria o associativa, o anche meramente contrattuale) ed è funzionalizzata al conseguimento degli incentivi previsti dal legislatore.

La dottrina ha qualificato le CER come soggetti manifestazione dell'organizzazione delle libertà sociali, la cui autonomia è incisa dalla regolazione. Da un'altra prospettiva, si è osservato che la CER si iscrive "*nella logica del terzo settore e coinvolge il tema dei beni comuni. L'operazione di costituzione di una comunità energetica rinnovabile, inoltre, è aperta, e s'ispira a valori partecipativi, cooperativi e comunitari*" (cfr. Corte conti Lombardia, Sez. contr., 12 giugno 2023, n. 137, Friuli-Venezia Giulia, Sez. contr., 23 maggio 2023, n. 52).

Non vi è dubbio, in ogni caso, che, pur avendo il legislatore contemplato l'astratta possibilità degli enti locali di partecipare ad una CER, ove il ruolo dell'amministrazione non sia quello di

mero *promotore* ma anche di *membro* della CER (attraverso, quindi, la messa a disposizione di produzione e/o autoconsumo) e *socio* di un organismo di nuova costituzione, trovano applicazione le previsioni del D.Lgs. 175/2016.

Non opera, in altri termini, l'eccezione alla regola dell'onere alla motivazione analitica disposta per il caso in cui la costituzione della società sia prevista da specifiche previsioni di legge. Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno chiarito, in proposito, che "*il legislatore ha introdotto una clausola derogatoria per "i casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*". Tuttavia "*il citato regime di esonero opera nei casi in cui sussista un intervento diretto del legislatore*" mentre non integrano "*il regime derogatorio di cui al citato art. 5, c. 1, TUSP gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali.*" (deliberazione n. 43/SSRRCO/QMIG/2024).

1.2. A livello provinciale il legislatore è intervenuto sulla materia delle energie da fonte rinnovabile con l.p. n. 2 maggio 2022, n. 4 recante "*Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse*", recante essenzialmente semplificazione in ordine ai titoli autorizzativi necessari all'installazione di nuovi impianti.

A tale legge ha fatto seguito la Deliberazione di Giunta n. 967 del 27 maggio 2022 di approvazione di un accordo di programma per la diffusione di impianti domestici di energia rinnovabile e delle comunità energetiche tra la Provincia e, per quanto qui interessa, i consorzi b.i.m. del Trentino, accordo questo che individua la "*comunità energetica come strumento strategico per lo sviluppo e il sostegno dei territori della provincia di Trento*".

Tre le premesse e gli obiettivi dell'accordo vi è quello di attivare forme di incentivazione "*al fine di stimolare presso le stesse l'installazione di impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo, anche in funzione della futura costituzione e diffusione di comunità energetiche rinnovabili*". Il tutto in considerazione della stima di cui al "*Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030*" di "*raddoppio rispetto alla diffusione attuale del fotovoltaico*" […] "*al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030 del 55%*".

L'amministrazione provinciale, nell'ottica di favorire lo sviluppo delle CER, ha messo a disposizione degli enti locali ulteriore documentazione di supporto tecnico-operativo, predisposta dall'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche, e pubblicata sul sito istituzionale

della Provincia; vengono in rilievo: (i) il documento *Configurazioni tecniche di comunità di energia rinnovabile modellate sul Trentino*, del gennaio 2023, (ii) le *Linee Guida per la Partecipazione degli Enti Locali alle Comunità di Energia rinnovabile*, del febbraio 2023, (iii) il *Piano Economico Finanziario (PEF) per la valutazione di sostenibilità di una iniziativa di comunità di energia rinnovabile*, pubblicato nel novembre del 2024.

L'interesse del legislatore nazionale alla promozione delle fonti rinnovabili, anche per il tramite dell'istituzione di CER, è poi testimoniato dalla previsione di uno specifico intervento di sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", M2C2I1.2).

Il quadro regolatorio nazionale è poi composto dai seguenti documenti: (i) il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. "Decreto CACER"), in vigore dal 24 gennaio 2024, che ha disciplinato le specifiche modalità di incentivazione per l'autoconsumo ed ha definito criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla del PNRR; (ii) le "*Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR"* predisposte dal GSE quale soggetto gestore, approvate con il decreto MASE del 22 febbraio 2024; (iii) la Delibera ARERA 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 recante "*Modifiche al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verifica delle Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.*".

1.3. È in tale contesto, dunque, che la Corte è chiamata a rendere il proprio parere *ex* art. 5 TUSP, con la necessaria precisazione che non spetta alla Corte, in questa sede, una generale verifica di conformità dell'operazione societaria alle disposizioni regolatorie di settore (come, ad esempio, in ordine ai presupposti per l'accesso agli incentivi, alla modalità di conferimento degli impianti e/o della regolarità nel riparto degli incentivi) essendo la stessa riservata a diversi soggetti (fra cui lo stesso GSE) dal D.Lgs. 199/2021 e relativa disciplina attuativa.

1.4 Sempre in via preliminare è opportuno sottolineare che la Delibera n. 23/2024 condiziona il perfezionamento degli atti civilistici consequenziali (*i.e.* la stipula dell'atto costitutivo della società) al previo ottenimento del parere della Corte dei conti (cfr. punto 7 del deliberato). Sicché, in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la deliberazione consiliare può essere utilmente sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, a conclusione della fase pubblicistica che precede la vicenda societaria.

2. Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo *ex* art. 5 TUSP

Si ritiene che l'atto trasmesso rientri nell'ambito applicativo dell'art. 5 del TUSP sul piano sia soggettivo che oggettivo.

2.1. Sul piano soggettivo, il TUSP ha quale ambito applicativo gli atti di costituzione di organismi societari adottati da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ivi inclusi i loro consorzi [cfr. artt. 1, c. 1, e 2, c. 1, lett. a)]. La richiesta di parere nella specie proviene dunque da un ente che rientra nel novero dei soggetti legittimati.

Il Consorzio è stato costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della l. 27 dicembre 1953, n. 959, fra tutti i trentuno comuni facenti parte del bacino territoriale delimitato dal D.M. del 13 dicembre 1954, quale consorzio di tipo obbligatorio per l'introito dei sovracanoni sulle concessioni di derivazione per produzione di energia idroelettrica.

In linea generale, il consorzio tra comuni costituisce una particolare forma associativa volta alla miglior gestione di un servizio. Si configura, pertanto, come un ente pubblico strumentale dell'ente locale, disciplinato dal diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e, ai fini del TUSP, assimilato alle pubbliche amministrazioni (in termini, proprio in materia di consorzi ex l. 959/195, cfr. Corte Conti, Sez. Contr. Veneto, delib n. 114/2024/ PASP).

2.2. Sul piano oggettivo, l'atto sottoposto al controllo è espressione della volontà dell'ente di costituire *ex novo* un organismo societario e, pertanto, rientra a pieno titolo nella tipologia degli atti rientranti nell'ambito oggettivo dell'art. 5 TUSP.

3. Rispetto delle regole formali di competenza e contenuto dell'atto (art. 7)

3.1. Sussiste il rispetto delle regole formali sia di competenza sia di contenuto dell'atto poste dall'art. 7.

Il requisito della competenza all'adozione dell'atto riveste carattere necessariamente preliminare. Il legislatore, a riprova dell'importanza del momento decisorio, ha inteso assegnare tale competenza, per gli enti locali, all'organo direttamente espressivo della collettività amministrata, vale a dire il consiglio comunale.

Per le restanti pubbliche amministrazioni il legislatore assegna la medesima competenza all'organo amministrativo dell'ente [art. 7, c. 1, lett. d)]. Tale disposizione va coordinata con il riparto di competenze interne dell'ente che formula la richiesta di parere.

Nella specie, lo statuto del Consorzio, come modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 4 dd. 26 marzo 2010, individua quale organo amministrativo il Consiglio direttivo, con competenza generale residuale (art. 9).

L'Assemblea Generale (artt. 4 e ss.) è invece l'organo espressivo della totalità dei comuni

consorziati al quale lo statuto riserva, per quanto qui interessa, le decisioni "*concernenti la costituzione o la modificazione del patrimonio consorziale nonché la costituzione e la partecipazione a società, la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione*" [art. 5, lett. m)].

Nel caso in esame, pertanto, la decisione sottoposta a controllo, coerentemente con il riparto di competenze statutario, riveste la forma della deliberazione dell'assemblea generale.

3.2. Sempre sul piano formale, la deliberazione n. 23/2024 appare coerente con l'ulteriore requisito previsto dall'art. 5 (richiamato dall'art. 7), riportando una motivazione analitica in ordine alla decisione, anche per il tramite del documento tecnico allegato (sul quale, per i profili sostanziali, si rinvia al successivo paragrafo 7), oltre che alla luce degli ulteriori chiarimenti e precisazioni rese dal Consorzio in sede di riscontro alle richieste istruttorie della Sezione.

Essa, inoltre, reca uno schema di atto costitutivo e dello statuto comprensivo, dunque, dei relativi elementi essenziali (in ossequio alle previsioni di cui ai cc. 2 e 4 del medesimo art. 7).

4. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

4.1. L'atto deliberativo in esame riguarda la costituzione di società nella forma di cooperativa a mutualità prevalente costituita da persone giuridiche.

Si tratta, quindi, di una tipologia di società (disciplinata dagli artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, espressamente richiamata dallo stesso TUSP (art. 3). Essa, dunque, rispetta il requisito tipologico (cfr. C. Conti., Sez. Reg. Contr. Friuli-Venezia Giulia, n. 52/2023/PASP).

4.2. Ai sensi dell'art. 4 TUSP, le partecipazioni pubbliche sono inoltre assoggettate ad un vincolo finalistico duplice: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, e quello di attività, poiché la società deve realizzare come proprio oggetto sociale quanto previsto dai successivi commi del medesimo art. 4 o del successivo art. 4-*bis* introdotto dall'art. 25-*bis* del d.l. n. 152/2021.

La verifica del rispetto di tale requisito richiede di prendere in considerazione anzitutto le finalità istituzionali dei Consorzi b.i.m.

La legge n. 959/1953, come sopra ricordato, assegna ai medesimi, quale funzione principale, la riscossione dei sovracanoni a carico dei concessionari di derivazione di acqua per uso idroelettrico. La suddetta legge prevede altresì che il sovracanone è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, che deve essere "*impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato*". A tal fine, "*Il consorzio dei*

Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo" (art. 1).

Le finalità generali indicate dalla norma ("*progresso economico e sociale*"), dalla portata particolarmente ampia, sono tali da ricomprendervi le finalità sottese alla partecipazione ad una CER, alla luce, in particolare, degli obiettivi di politica energetica sottesi al meccanismo degli incentivi e che legislatore ha inteso perseguire.

A ciò si aggiunga che, tanto nella parte motivazionale della delibera quanto in quella dispositiva, il Consorzio precisa il proprio ruolo anche in termini, rispettivamente, "*di promotore e facilitatore della suddetta CER oltre che quale soggetto aggregatore dei propri Comuni consorziati*" nonché di "*ente referente e capofila in nome e per conto del quale rapportarsi con la società*".

In particolare, il ruolo di "ente capofila" del Consorzio si pone in adempimento delle specifiche previsioni della normativa provinciale in materia di *governance* delle società a controllo pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 6, del Protocollo d'intesa approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1855/2012 nonché di quanto previsto, nell'ottica di contenimento delle spese di funzionamento, in tema di determinazione dei compensi ai componenti degli organi sociali, dall'art. 18-*bis* della l.p. 1/2005 (i cui criteri applicativi sono stati, da ultimo, definiti con Delibera di Giunta Provinciale n. 1582/ 2024).

Anche tali ulteriori caratteristiche della qualifica del socio-consorzio appaiono in linea con la natura e le finalità di tale peculiare ente associativo (sia pure a costituzione obbligatoria) per l'esercizio in comune di funzioni amministrative.

Sul piano normativo, l'art. 4, c. 7, del TUSP contempla, fra le finalità perseguibili dalle società pubbliche, "*la produzione di energia da fonti rinnovabili*".

A ciò deve aggiungersi che, con riguardo all'esercizio delle attività nel settore della produzione dell'energia, sussistono previsioni abilitative specifiche nel contesto normativo regionale e provinciale: l'art. 1, c. 1, del d.P.R. n. 235/1977, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia*", che abilita specificamente gli enti locali allo svolgimento in via diretta allo svolgimento di attività nel mercato dell'energia elettrica; l'art. 24, c. 1, ultimo cpv., della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, il quale dispone che "*sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali* [che] *svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione di impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività*" (cfr. in tal senso le delibere della Sez. Contr. Trento, nn. 2, 3, 4 e 16/2023/PASP).

L'art. 4 della bozza di Statuto e l'art. 5 della bozza di atto costitutivo della costituenda CER recano l'oggetto sociale. Merita subito sottolineare come accanto a previsioni più strettamente aderenti

alla *ratio* e alle finalità della CER (in particolare il primo e secondo alinea dell'art. 5… "*provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE; - condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile*"), convivano altri, ulteriori e molteplici, scopi sociali non tutti astrattamente riconducibili al *proprium* della comunità energetica.

4.2.1. Quanto al requisito di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali, va rammentato come i precedenti della magistratura contabile lo abbiano interpretato in termini restrittivi, dovendo emergere dalla motivazione dell'atto non soltanto la stretta aderenza delle finalità istituzionali dell'ente, ma anche le ragioni di "infungibilità" del modello societario rispetto ad altre alternative per il loro perseguimento.

Costituisce, in particolare, indirizzo consolidato che le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla adesione non ponderata da parte di un Comune alla società (cfr. anche Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, *id.* Campania, n. 100/2024/PASP, *id.* Toscana, n. 77/2023/PASP, *id.* Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP).

A tal riguardo si rileva che nessuna previsione della legislazione in materia, europea e statale, esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato.

Si evidenzia, in termini generali, la necessità che l'ente valuti sempre, dapprima, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario rispetto al singolo intervento e, solo successivamente, se il "tipo" societario individuato sia quello più funzionale alle esigenze che emergono nel caso concreto, tra quelli consentiti dall'art. 3, c. 1, del TUSP, in base alla normativa di settore.

La partecipazione degli enti pubblici a soggetti costituiti in forma societaria è sempre subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale (l.p. n. 27/2010 - l.p. n.1/2005), in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.

Sulla scorta di tali premesse richiede pertanto una precisazione quanto affermato dal Consorzio nella Delibera circa il fatto che "*che la normativa disciplinante le CER è successiva al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; Allo stesso modo l'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 L.P. n.*

19/2016, disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento senza tener conto delle successive Direttive EU e Decreti ministeriali attuativi in tema di CER". Tale affermazione non può essere intesa nel senso di giustificare un'attenuazione dell'onere motivazionale posto dall'art. 5 TUSP in ragione delle sopravvenute disposizioni in materia di CER. Al riguardo si rammenta, come ricordato anche in premessa, che il rapporto tra i due plessi normativi, l'uno antecedente all'altro, non si pone in termini di rapporto regola-eccezione né l'avvicendamento normativo suggerisce una deroga, o tantomeno, un'implicita abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016. Quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, del resto, non si pone in contrasto con gli stringenti presupposti posti dal legislatore del 2016 alla regolare costituzione di organismi societari al fine di limitarne un'ingiustificata proliferazione.

4.2.2. Ciò chiarito, ad avviso della Sezione, da una lettura complessiva degli atti acquisiti, può affermarsi che la delibera esterni le ragioni a supporto della decisione in modo sufficiente, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Ai fini del controllo in questa sede occorre muovere da alcuni rilievi che emergono con riferimento alle CER: (i) quest'ultima è per "natura" (*recte* per stessa designazione normativa) organismo plurisoggettivo (almeno due soggetti) e, parimenti, per "natura" strumento maggiormente rispondente all'interesse pubblico alla promozione delle energie da fonti rinnovabile rispetto ad una decisione di non costituzione (opzione zero), essendo la sua stessa esistenza, purché conforme ai requisiti normativi e tecnico-regolatori, presupposto necessario (e sufficiente) all'ottenimento degli incentivi; (ii) la costituenda società e in generale il modello legislativo della CER contemplano fisiologicamente la possibilità di entrata di soci (clienti finali consumatori di energia), indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) secondo il principio della c.d. 'porta aperta' e purché ovviamente il loro apporto e la loro partecipazione sia coerente con le regole tecniche e i requisiti per l'ammissione agli incentivi economici; (iii) gli incentivi sono determinati in funzione della quantità di energia autoprodotta e autoconsumata con la conseguenza, in ultima analisi, che un progressivo incremento dei membri produttori/consumatori può determinare un incremento anche degli incentivi; (iv) la disciplina della CER non impone necessariamente una determinata forma giuridica né, dunque, la costituzione di un organismo societario.

Dalla motivazione della Delibera emerge la piena consapevolezza da parte del Consorzio di tali peculiarità, pur esternando, sull'indispensabilità della costituzione della società, considerazioni *in uno* a quelle relative alla scelta tipologica della società cooperativa. Al riguardo, infatti, va osservato che la motivazione della delibera non è contenuta in apposita relazione né è articolata

in distinti paragrafi, come sarebbe stato pure opportuno, anche solo per ragioni di intellegibilità e chiarezza del percorso logico-argomentativo.

L'aspetto della infungibilità dello strumento societario, e del connesso onere di motivazione analitico, è stato del resto portato all'attenzione dell'ente da parte dei soggetti coinvolti (si vedano in particolare note *sub* all. 8 e 9 alla nota di riscontro istruttorio del Consorzio del 3 febbraio 2025). La Delibera richiama in tal senso documenti che hanno esaminato *funditus* le diverse opzioni giuridiche percorribili per gli enti locali quanto alla veste giuridica della CER che, pur non spiegando di per sé autonomo valore giuridico in senso stretto, possono fungere d'ausilio per gli enti a condizione che quanto ivi rappresentato sia non solo meramente richiamato ma anche fatto proprio dall'amministrazione nel suo contenuto ed opportunamente adeguato alle specifiche esigenze del progetto in concreto perseguito. Si tratta, in particolare, dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida (c.d. *Vademecum*) sull'Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell'ANCI per i Comuni dell'aprile 2024. Un ulteriore documento, anch'esso richiamato in atti dal Consorzio, è il documento di supporto dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche, tra la documentazione tecnica-operativa di supporto, di cui si è detto in premessa, e citato nell'ambito delle valutazioni economico-finanziarie di cui allo "studio di fattibilità" allegato al deliberato assembleare.

In tal senso il Consorzio, facendo proprie nel corpo della motivazione, sia pur in modo sintetico, le valutazioni e i contenuti dei citati documenti, ha evidenziato come il modello societario cooperativo sia "*ottimale per la gran parte delle CER da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitati scopi altruistico e lucrativo*"; in ordine alla preferibilità dell'organismo societario viene affermato che "*la forma giuridica della società cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla CER di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori*", valorizzando in tal senso l'autonomia patrimoniale perfetta; la decisione assunta, prosegue ancora la Deliberazione, costituisce "*attuazione diretta*" dei principi di efficienza, efficacia, economicità a differenza di "*una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia*".

4.2.3. Di contro, non può non evidenziarsi come il Consorzio non abbia fornito anche elementi

di valutazione in ordine all'esistenza o meno di ulteriori partecipazioni in società con oggetto sociale sovrapponibile a quello del nuovo organismo. Tale profilo potrebbe rivelarsi significativo, anche in ragione dell'oggetto sociale ampio della costituenda CER in forma cooperativa (di cui si è detto in premessa), in tesi idoneo a sovrapporsi a quello di società partecipate già esistenti. Dal che, in linea teorica, il rischio di duplicazioni di partecipazioni societarie per il perseguimento del medesimo obiettivo. Tale aspetto dovrà essere adeguatamente valutato dall'ente nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa.

Appare altresì peculiare che la costituenda società sarà partecipata non soltanto dal Consorzio, ma anche, e direttamente, da una parte dei singoli Comuni a loro volta già associati *ex lege* tanto nella forma consortile del BIM, quanto in quella della comunità di valle e ciò, presumibilmente, al fine di rispettare la previsione normativa in ordine al numero minimo di soci della cooperativa (art. 2522 cod. civ.). In sostanza, i sette comuni soci della CER vi partecipano tanto in via diretta quanto per il tramite degli enti associativi (il Consorzio e la Comunità di valle). Va da sé che incombe l'onere, a carico di ciascuno degli enti interessati, di motivazione analitica anche con riferimento a tali aspetti nell'ambito dei provvedimenti consiliari di autorizzazione all'assunzione della qualifica di socio nonché quello, nell'ambito dei piani di revisione periodica previsti dalla normativa, di verificare il mantenimento dei presupposti giustificativi della partecipazione.

5. Onere di motivazione circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria e rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3 TUSP)

5.1. In merito le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SS.RR.CO./2022/QMIG) hanno precisato che tale parametro di controllo "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

La sostenibilità finanziaria è inerente, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

La verifica deve tenere conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dalla Amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.*" (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 *cit.*). La pronuncia sottolinea altresì la necessità che

l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazione sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di altre forme analoghe di analisi di fattibilità).

5.2. La Sezione osserva che il Consorzio ha adeguatamente dato conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa.

Il Consorzio, infatti, ha richiamato l'allegato documento denominato "*Supporto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile del Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda*" (a cui nella delibera ci si riferisce anche come "studio di fattibilità", di seguito, per brevità, anche solo "Studio").

In proposito, come appurato nel corso dell'istruttoria, sebbene lo Studio si proponga quale documento di supporto ad una presentazione orale, l'ente ha confermato che esso "*è da considerarsi definitivo*" e che "*la presentazione orale, con illustrazione ed approfondimento dei dati ivi riportati*" è stata effettuata nel corso di incontri tenutisi anche con gli altri soci fondatori.

Lo Studio è stato redatto da una società privata affidataria di apposito incarico da parte del Consorzio di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio n. 36 del 28 maggio 2024 e successivamente integrato, anche a seguito di alcuni rilievi da parte del revisore dei conti.

L'incarico conferito si è articolato in due fasi. In estrema sintesi: la fase 1 ha individuato le configurazioni della CER fattibili alla luce delle potenzialità del territorio (limiti tecnici, impianti esistenti, impianti potenzialmente installabili); la fase 2, invece, è consistita nello sviluppo degli scenari e delle analisi economico-finanziarie.

Per esigenze tecniche (ovvero la necessità che la CER sia costituita nell'ambito territoriale di una specifica cabina primaria di riferimento della rete elettrica ricadente nel territorio consortile individuata nella cabina avente n. AC221E00000 cd. La Rocca), lo Studio ha condotto un'istruttoria su solo una parte dei comuni del Consorzio volto ad individuare i fabbisogni energetici, le fonti di produzione di energia la disponibilità di aree per l'installazione di impianti di nuova realizzazione e più in generale la sostenibilità del progetto di CER. L'ambito territoriale (della suddetta cabina elettrica di riferimento) interessa i 7 Comuni che hanno, successivamente, aderito alla CER.

Lo Studio elabora quattro distinti "scenari", ai quali corrispondono diverse configurazioni della comunità energetica con conseguenti distinte analisi economico-finanziarie, in ragione della diversità, nei singoli scenari considerati, dell'ammontare degli incentivi astrattamente percepibili dalla CER e degli investimenti necessari, di seguito sintetizzati:

- Scenario 1 – CER alimentata prevalentemente da impianto di produzione di energia idroelettrica;
- Scenario 2 – CER alimentata da energia e idroelettrica e fotovoltaico utili ad autoconsumo;
- Scenario 3 – CER alimentata da energia idroelettrica e fotovoltaico utile per i membri;
- Scenario 4 – CER alimentata da idroelettrica e fotovoltaico con ipotesi di massima condivisione dell'energia tra i membri della CER.

Lo Studio chiarisce che per "*tali scenari è stata effettuata un'analisi economico-finanziaria precisando che da uno scenario iniziale (1) si può passare a quello finale (4) in modo graduale e previa valutazione da parte dei soci, da CER implementabili rapidamente a CER configurabili nel medio-lungo periodo (5 anni)*".

Il punto fermo di tutti gli scenari è rappresentato dal cruciale "contributo" in termini di produzione di energia "conferita" alla CER e beneficiaria degli incentivi, derivante dalla centralina idroelettrica nei Comuni di Spiazzo e Pelugo.

La Delibera, in proposito, ha evidenziato anche ragioni di urgenza nel procedere alla costituzione della CER attesa l'imminente "*entrata in funzione dell'impianto idroelettrico sul Rio Bedù in C.C. Pelugo (prevista a fine lavori entro il 31.03.2025 come da deliberazione della Giunta comunale di Pelugo n. 106 dd. 17.12.2024 acquisita agli atti al prot. n. 4577 dd. 24.12.2024) per non perdere gli incentivi previsti dalla normativa vigente*".

Lo Studio (cfr. pag. 63) quantifica in complessivi euro 140.297,00 gli incentivi annui conseguibili per la sola condivisione in CER dell'energia idroelettrica relativamente al suddetto impianto sulla base di 1.273 MWh/anno, assumendo che i Comuni di Pelugo e Spiazzo – che restano proprietari e gestori dell'impianto – mantengano a proprio carico i costi connessi alla manutenzione e gestione dell'impianto.

Nell'ambito dello Scenario 1, considerato dalla Delibera, e per effetto della descritta configurazione della CER, lo Studio stima che la quota di incentivi ripartiti in favore dei soggetti produttori è pari al 31,8% del totale degli incentivi, quella in favore dei soggetti consumatori, pari al 17,8%, per un totale ripartito del 49,9% (cfr. *slide* 64 dello Studio).

L'art. 11 della Bozza di Statuto prevede che "*in prima applicazione, il riparto degli incentivi GSE sarà il seguente: il 45% (quarantacinque per cento) sarà destinato a finalità sociali nel rispetto della normativa vigente in materia e, del restante 55% (cinquantacinque per cento), al netto delle spese di gestione, il 25% (venticinque per cento) sarà destinato al Fondo Patrimoniale, il 25% (venticinque per cento) ai consumatori ed il 50% (cinquanta per cento) ai Produttori*". Al riguardo, pertanto, non sembra registrarsi una perfetta coincidenza tra le stime indicate nello Studio e i criteri rinvenibili nella bozza di Statuto.

Ad ogni modo, al di là dei criteri di riparto, la stima degli incentivi nel complesso ottenibili dalla CER appare sufficiente a fronte dei costi stimati nello Studio, dimostrando in modo plausibile la sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Come accennato, tali esiti istruttori sono stati richiamati nella Delibera che ha individuato specificamente "*la valutazione dello scenario 1 – situazione iniziale che non prevede investimenti diretti della CER*" quale "*presupposto per la costituzione della Comunità in oggetto*".

Tale configurazione, prosegue ancora la Delibera, consentirebbe il coinvolgimento di "*n. 206 POD/utenze, n. 946 famiglie coinvolgibili, una potenza installabile di 1 kWp (centralina idroelettrica ed impianto FTV), energia condivisa 33%, incentivi totali €./annui 140.307,00 (dei quali benefici economici per consumer €./annui 24.827,00.= e prosumers €./annui 44.688,00.= con costi di gestione CER stimati prudenzialmente in €./annui 50.931,00.= e con una quota assegnata al fondo cooperativo di €./annui 19.861,00*"..

In merito alle condizioni giuridico/economico di conferimento dell'impianto idroelettrico alla CER, dato anche il rilievo centrale di questo aspetto tecnico per la tenuta economico-finanziaria dell'operazione, sono stati richiesti ulteriori elementi istruttori, volti a chiarire la mancata considerazione nello Studio dei costi di manutenzione e gestione dell'impianto.

In riscontro l'ente ha confermato che gli impianti "*da conferire nella CER per la sola energia rinnovabile da condividere ai fini degli incentivi GSE rimangono di proprietà dei soggetti fondatori (Comuni di Pelugo e Spiazzo, per la centralina idroelettrica e CdV Giudicarie per l'impianto FTV) senza alcun costo di gestione per la CER stessa. *". In tal senso il Consorzio ha trasmesso lo schema di "*Mandato della Comunità energetica rinnovabile per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso*" (che costituisce, del resto, un *fac-simile* previsto dalle Regole Operative GSE, di cui si è dato atto in premessa), e che chiarisce i termini di detto "conferimento".

Va peraltro evidenziato che alla medesima conclusione in ordine alla sostenibilità dell'operazione si perviene anche da un esame dello Studio nella parte in cui vengono analizzate nel dettaglio le condizioni economico-finanziaria nei restanti scenari. In particolare, negli scenari 2 e 4 lo Studio individua plausibilmente il numero di anni di necessari al recupero degli investimenti, sia nell'ipotesi di investimenti integralmente a carico dei membri della CER, sia ove i singoli interventi risultino beneficiari degli ulteriori incentivi previsti dal PNRR (in termini di contributo a fondo perduto pari al 40%), con conseguente significativa riduzione dei tempi di recupero degli investimenti.

Il Consorzio, in ogni caso, ha rappresentato nella delibera che "*in caso di eventuali investimenti diretti della CER (scenari 2 e 4) sarà necessario adottare specifico provvedimento da parte della medesima Assemblea Generale*".

5.3. Il profilo della sostenibilità sul piano soggettivo, nel caso in esame, non desta particolari criticità atteso il modesto valore del costo connesso all'acquisto della partecipazione (euro 25) e dell'assenza di ulteriori esposizioni finanziarie dell'ente conseguenti all'operazione.

6. Onere di motivazione circa la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP)

La compatibilità della decisione assunta con i principi di efficienza, efficacia, economicità rispetto agli obiettivi perseguiti discende dalle considerazioni che precedono (di cui ai punti 6 e 7.1). Va da sé, in ogni caso, che l'effettiva rispondenza dell'operazione ai suddetti criteri, tenuto conto della complessità e delle diverse variabili in gioco per la sua piena riuscita, non potrà che essere valutata in corso di gestione. A tal riguardo la Sezione rileva come la Delibera abbia doverosamente preso atto dell'invito, di cui al parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), par. 3 del d.lgs. n. 267/2000 (acquisito al prot. del Consorzio n. 4606 dd. 27 dicembre 2024) alla verifica periodica dei bilanci, al monitoraggio sulla gestione, e più in generale ad una partecipazione 'proattiva' alla costituenda CER, con periodica ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa vigente nonché in ordine alla dotazione della società di adeguate "*competenze manageriali per realizzare le iniziative*" e di "*risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività*".

La Sezione, in proposito, auspica il massimo impegno del Consorzio, anche quale ente "aggregatore" della CER ed ente "capofila" ai sensi delle disposizioni provinciali in tema di *governance* delle società pubbliche, nell'adempimento di tali raccomandazioni.

7. Consultazione dello schema dell'atto a forme di costituzione pubblica (art. 5, c. 2 TUSP)

Si rileva la conformità dell'operato del Consorzio alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, del TUSP il quale dispone che" gli *enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

Il Consorzio ha disposto non soltanto la pubblicazione del deliberato consiliare sul proprio sito istituzionale ma anche l'avvio di un parallelo percorso partecipativo delle collettività attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla costituzione della CER (pubblicato dal Consorzio in data 31.10.2024 prot. n. 3818). Anche tale avviso risulta tuttora pubblicato sul sito istituzionale.

In sede di istruttoria, il Consorzio ha fornito ulteriori elementi in ordine alle iniziative di coinvolgimento dei cittadini, tra cui l'organizzazione di un incontro pubblico, anche con la partecipazione della società privata incaricata della redazione dello Studio. Ha fornito, inoltre, una breve relazione in ordine agli esiti del suddetto avviso per la presentazione della manifestazione di interesse.

Si tratta, in ogni caso, di iniziative che oltre ad essere in via generale prescritte dall'art. 5, c. 2, TUSP per la regolare costituzione di qualsiasi società a partecipazione pubblica, appaiono particolarmente opportune per lo sviluppo della CER, atteso il carattere "aperto" delle configurazioni ammissibili ad incentivo, purché nei limiti dei requisiti tecnici prescritti dalla regolazione di settore, ed utili per la diffusione (e miglior successo) dell'iniziativa, e, in quanto tali, rispondenti al canone di buona amministrazione.

8. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, c. 2 TUSP)

Secondo anche quanto rilevato nel parere del revisore, si rileva sul punto unicamente un riferimento, nello Studio, alla incompatibilità degli incentivi erogati dal GSE, nell'ambito della CER, in caso di preesistenza di altri benefici economici e/o aiuti di stato.

Fermo restando che, in via generale, la valutazione dell'Amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. ex plurimis, sentt. Corte Cost., sentenza n. 142/2018 e n. 86/2022), occorre osservare che, nella specie, l'attività svolta dalla CER e la stessa matrice europea della legislazione incentivante in materia costituiscono indici rilevatori della compatibilità dell'operazione con la disciplina eurounitaria.

Resta inteso in ogni caso, come recentemente osservato, che "*atteso il riparto di competenze e il perimetro del sindacato tra le differenti Istituzioni e plessi magistratuali, anche sovranazionali, lo scrutinio funditus dei predetti profili fuoriesce dalla cognizione di questa Corte*" (Sezione regionale di controllo per la Toscana del. n. 77/2023/PASP).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, rende parere positivo, con osservazioni, ai sensi dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla

deliberazione del Consorzio dei comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - Provincia di Trento n. 23 del 30 dicembre 2024, trasmessa il 3 gennaio 2025.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consorzio dei comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - Provincia di Trento e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Ref. Carmine Pepe	Luisa D'Evoli

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI